



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Organizzazione

Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap

Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals

Roma, 09-08-2012

Messaggio n. 13343

Allegati n.4

OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000).

All. 4

L'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall'articolo 6, commi 2-ter e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (allegati n. 1 e 2), stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:

- sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
- sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).

La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell'articolo 24 citato in premessa .

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 (allegato 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.

Con messaggio n. 12196 del 20/07/2012, pubblicato sul sito internet dell'Istituto, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.

Il presente messaggio contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisce un riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto (allegato 4).

1. Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia

Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:

Lavoratori di cui all'ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/2011 come modificato ed integrato dall'articolo 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14	DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO ARTICOLO 24 COMMA 15 LEGGE 214/2011 Criteri per la definizione della platea
MOBILITA' ORDINARIA , lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni	Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
MOBILITA' LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni	Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHE' Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta

	autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 non rioccupati dopo l'autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
ESONERATI lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133	Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011
IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	In congedo al 31/10/2011 beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale	Data cessazione entro il 31/12/2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. "10mila") già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (cd. "finestra mobile"). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i.

Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012, inoltre, ripartisce fra le categorie sopra indicate i posti disponibili:

Tipologia lavoratore	Numero
in mobilità ordinaria	25.590
in mobilità lunga	3460

con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore	17.710
autorizzati ai versamenti volontari	10.250
con esonero in corso	950
in congedo per assistenza figli con disabilità	150
cessati	6.890
TOTALE	65.000

2. Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati

2.1) Lavoratori, di cui alla lettera a), in mobilità ordinaria

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 25.590 unità.

Potenziati destinatari sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 con cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti pensionistici, previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche quelli per i quali interventi legislativi successivi hanno esteso l'applicazione della legge n. 223/1991 come:

1) l'articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni per i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende costituite per l'espletamento di attività di logistica, che occupino più di 200 dipendenti, o che occupino più di 50 dipendenti fino a 200 (in procedura dsweb codice intervento 013) e per i lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza (in procedura dsweb codice intervento 014);

2) l'art. 1 bis del D.L. n. 249 del 5 ottobre 2004 convertito in legge n. 291 del 3 dicembre 2004 integrato e modificato dell'articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, convertito in legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate" (in procedura dsweb codice intervento 562 o 747);

3) l'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da questi derivate (in procedura dsweb codice intervento 561 o 747). Si specifica che i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in deroga non rientrano nel novero dei destinatari della salvaguardia in parola.

Si precisa inoltre che il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.

Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con

specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.

Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.2) Lavoratori, di cui alla lettera b), in mobilità lunga

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 3.460 unità.

Potenziali destinatari sono:

a) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;

b) i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego di cui alla legge n. 127/2006.

In merito ai requisiti pensionistici che le suindicate categorie devono maturare si specifica quanto segue.

Per i lavoratori di cui alla lettera a) i requisiti per la pensione di anzianità da perfezionare sono quelli di cui alla tabella C allegata alla legge n. 449/1997 (circ. n. 116/2003).

Per i soli lavoratori destinatari della legge n. 176/1998, i requisiti dell'età per la pensione di vecchiaia sono 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. (vedi circ. n. 185/1998 punto 2.2.3).

Per i lavoratori di cui alla lettera b) i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti o per gli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART E COMM), vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

2.3) Lavoratori, di cui alla lettera c), dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato fissato in 17.710 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Potenziali destinatari sono i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore:

- alla data del 4 dicembre 2011;
- nonché da data successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l'accesso alla prestazione risulti autorizzato dall'INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti, fermo restando il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore.

Si fa presente, con riguardo al Fondo settore tributi erariali di cui al DM n. 375/2003, che - ove necessario - le Sedi possono procedere all'accredito manuale della contribuzione correlata all'assegno straordinario fino alla data di marzo 2008, come indicato nel messaggio n. 39845 del 6 dicembre 2005, utilizzando le informazioni contenute nel quadro D della domanda di assegno.

Si precisa, con riferimento ai titolari di assegno straordinario del Fondo settore credito di cui al DM n. 158/2000, iscritti alla gestione ex INPDAP, che il periodo contributivo presso la predetta gestione è stato validato secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 12 del 27/02/2004.

Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, (cioè per le decorrenze della prestazione dal 1° gennaio 2012 in poi), si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI di cui al messaggio n. 12196 del 20/07/2012 (e quindi potrebbero non ricevere la relativa lettera); pertanto qualora gli stessi dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS, quest'ultima avrà comunque cura di verificare la posizione assicurativa individuale ed accertare l'eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell'applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.

Nel fare riserva di illustrare con successivo messaggio le modalità per l'autorizzazione da parte dell'INPS delle domande di assegno straordinario per i lavoratori che intendano usufruire della salvaguardia in argomento, ad integrazione del messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012 si fa presente che:

- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria già presentate alla Sede di competenza, qualora il lavoratore interessato perfezioni il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo, come previsto dal citato decreto interministeriale dell'1.6.2012, la domanda deve essere esaminata secondo le modalità per l'autorizzazione da parte dell'INPS;
- con riferimento alle domande di prestazione straordinaria presentate dalle aziende esodanti successivamente all'entrata in vigore del citato DI 1° giugno 2012, come precisato in premessa, si rimanda alle specifiche istruzioni che verranno impartite con successivo messaggio.

Limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto interministeriale 1° giugno 2012, già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che, per effetto dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, conseguono il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai singoli Regolamenti di settore verrà assicurata a carico dei Fondi di solidarietà la prosecuzione dell'erogazione dell'assegno straordinario fino al conseguimento della pensione.

L'art 2, lettera c) del decreto interministeriale dell'1.6.2012 ha inoltre stabilito che possono accedere alla salvaguardia i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà successivamente a tale data, fermo restando che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento del 62mo anno di età, anche nei casi in cui il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore.

Con riferimento a tali soggetti, sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure volte ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi di solidarietà.

Si fa riserva di successive indicazioni al riguardo.

2.4) Lavoratori, di cui alla lettera d), dell'articolo 2 del decreto interministeriale del

1° giugno 2012, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:

a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);

b) che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte dell'interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attività non comporta l'esclusione dalla salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.

2.4.1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria presso altro Ente previdenziale; soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria per integrazione di periodi di part-time e/o per i periodi di sospensione dal lavoro non coperti da contribuzione.

Per quanto riguarda l'applicazione della norma di salvaguardia, per i soggetti del presente paragrafo si precisa quanto segue.

Relativamente ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari presso altro Ente previdenziale, i quali hanno ricongiunto detta contribuzione presso l'INPS, si richiama il messaggio n. 10000 del 13 giugno 2012, nel quale è stato tra l'altro precisato che nei casi di ricongiunzione ad altro Ente, i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante.

Si rammenta, altresì, che le autorizzazioni ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 564 del 1996 nonché per i periodi di sospensione dal lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio aspettative non retribuite) non possono essere equiparate all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, nei confronti dei lavoratori autorizzati ai versamenti volontari per le fattispecie di cui sopra è cenno, non si applica la salvaguardia prevista dall'articolo 24, commi 14 e 15, del DL n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011 (cfr. messaggi n. 30054 del 10 novembre 2006; 4486 del 22 febbraio 2008 e n. 10000 del 2012).

2.5) Lavoratori, di cui alla lettera e), dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 950 unità.

Per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell'esonero dal servizio.

Al riguardo, qualora gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.

Nella prima ipotesi, l'operatore della Sede Inps, avrà cura di contattare la Struttura Gestione ex INPDAP fornendo alla medesima i dati relativi alla posizione dell'interessato al fine di consentire a quest'ultima di fissare un appuntamento per fornire consulenza al soggetto.

La Struttura Gestione ex INPDAP, una volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l'inclusione dei soggetti in parola nel monitoraggio ed acquisita la comunicazione di accoglimento – da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente - della richiesta di accesso ai benefici in parola, dovrà fornire alla sede INPS ogni utile informazione per valutare se l'interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. salvaguardia.

Le Sedi della gestione ex Inpdap dovranno altresì comunicare le medesime informazioni alla casella di posta elettronica dell'Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza (dc trattpensuff1@inpdap.gov.it).

Qualora risulti che il lavoratore è iscritto presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso, si interessano le Sedi a verificare – in attesa della comunicazione di accoglimento da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente della richiesta di accesso ai benefici in parola - se l'interessato perfezioni i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa nei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 1° giugno e se risulti essere in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero il provvedimento di concessione sia stato emesso in data anteriore al 4/12/2011.

Relativamente alle modalità ed ai termini di presentazione dell'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui si tratta, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.

2.6) Lavoratori di cui all'art. 6 e 6-bis del decreto legge n.216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012.

I commi 2-ter e 2-septies, dell'articolo 6 del decreto legge n.216 convertito dalla legge n. 14 del 2012, hanno aggiunto altre categorie di lavoratori potenzialmente interessati alla salvaguardia di cui si tratta, oltre quelle previste dall'art. 24, comma 14, secondo le procedure stabilite e nei limiti delle risorse prestabilite di cui al comma 15 dell'articolo 24.

Il comma 2-ter ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l'accesso al pensionamento con

decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011 (6 dicembre 2011).

Il comma 2-septies, aggiungendo alla lettera e) del comma 14 dell'art. 24 la lettera e-bis, ha incluso i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Le tre sopra citate categorie di lavoratori, nell'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 1° giugno 2012, sono stati individuati rispettivamente con le lettere g), h) ed f).

Relativamente alle modalità di presentazione dell'istanza intesa ad ottenere i benefici di che trattasi, si rinvia al successivo paragrafo n. 2.6.5.

Ciò posto, si illustrano le condizioni stabilite dall' articolo 2 per l'accesso di tali lavoratori alla salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.

2.6.1) Lavoratori, di cui alla lettera f), in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 150 unità.

Relativamente al criterio ordinatorio ai fini del monitoraggio, tenuto conto che né nel comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto legge n. 216, convertito dalla legge n. 14 del 2012, né nel decreto interministeriale del 1° giugno 2012 sono fornite specifiche indicazioni, si precisa che verrà incluso nel monitoraggio il soggetto che è più prossimo al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.

Come evidenziato al punto 2.6, i soggetti in questione possono essere inclusi tra i potenziali beneficiari secondo quanto statuito dall'articolo 2 del decreto interministeriale, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Le istruzioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono state fornite con circolare n. 60 del 2008 (prima parte – Diritto a pensione –).

2.6.2) Lavoratori, di cui alla lettera g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14.

L'articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2.6.3) Lavoratori, di cui alla lettera h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati

dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 2 del decreto interministeriale stabilisce altresì che tali lavoratori devono aver risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2.6.4) Disposizioni comuni relative ai lavoratori di cui alle lettere g) e h).

Il contingente numerico complessivo per queste categorie di lavoratori, lettere g) e h), è stato determinato in complessive n. 6.890 unità.

Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 2, relativamente ai lavoratori di cui alle lettere g) e h) stabilisce che tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di risoluzione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del Lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative o regolamentari.

Il comma 3 del più volte citato articolo 2 dispone altresì che tali lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente normativa avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.

2.6.5) Articolo 4 del decreto interministeriale 1 giugno 2012: modalità di presentazione dell'istanza da parte dei lavoratori di cui alle lettere e), f), g) e h) per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 2011.

Tali lavoratori devono presentare l'istanza per l'accesso alla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, secondo le modalità che di seguito si illustrano.

- Lavoratori di cui alle lettere e) e f), articolo 2, comma 1:

Tali soggetti devono presentare istanza per l'accesso ai benefici di cui al comma 14 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

All'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero qualora soggetti di cui alla lettera e), e di congedo se soggetti di cui alla lettera f), con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

- Lavoratori di cui alle lettere g) e h), articolo 2, comma 1:

Tali lavoratori devono presentare istanza per l'accesso ai benefici di cui al comma 14 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411, 412 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

2.6.6) Termine di presentazione dell'istanze di cui all'articolo 4 ed istituzione delle commissioni per l'esame dell'istanze.

I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabiliscono quanto segue.

Le istanze di accesso ai benefici di cui al comma 14 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro devono essere presentate **entro il 21 novembre 2012** e cioè entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012.

Il comma 6 dell'articolo 4 ha disposto l'istituzione di una Commissione per l'esame delle istanze di che trattasi, di cui un componente è un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della Sede di appartenenza.

L'articolo 5, comma 1, del decreto ha stabilito che le decisioni di accoglimento dovranno essere comunicate con tempestività, anche con modalità telematica, all'INPS.

Il successivo comma 2 del citato articolo 5 dispone che l'interessato, avverso il provvedimento, può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Tutto ciò premesso, qualora gli interessati si rivolgano – al fine di conoscere se possano o meno rientrare tra i potenziali beneficiari della c.d. salvaguardia - presso le strutture dell'Istituto, in attesa della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Commissione competente, le stesse dovranno verificare se i lavoratori siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in base alle disposizioni vigenti alla data del 5 dicembre 2011 ed a porre in apposita evidenza i nominativi in attesa della comunicazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

3. SINERGIE INPS – Gestione ex INPDAP ed Gestione ex ENPALS

Al fine di fornire adeguata assistenza ai potenziali destinatari dei benefici della deroga di cui al più volte citato comma 14, le Sedi INPS, Gestione ex INPDAP e Gestione ex ENPALS dovranno operare in completa sinergia laddove sia richiesto un intervento su posizioni del singolo lavoratore per le quali è necessario definire domande di ricongiunzioni, riscatti ed ogni qualsiasi altra operazione incidente sulla posizione assicurativa e contributiva che possa comportare l'inclusione o meno del lavoratore nel monitoraggio dei potenziali beneficiari del beneficio di che trattasi.

Quanto sopra con riferimento, in particolare alle seguenti categorie di lavoratori di cui alle lettere:

- c) titolari di assegno Fondi di solidarietà di sostegno al reddito (art. 2, comma 28, legge n. 662/1996) del settore credito di cui al DM n. 158/2000 e del settore ex monopoli di Stato di cui al DM n. 88/2002;
- e), che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- f), in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151;
- g), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi

individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- h), il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3.1 Sinergie con le direzioni territoriali del lavoro

Relativamente alle categorie di lavoratori illustrate nel paragrafo 3, ad eccezione della lettera c), al fine di valutare se i soggetti possano essere inseriti nel monitoraggio è necessario che le Direzioni provinciali – sotto il coordinamento delle Direzioni regionali- operino in piena sinergia con le Direzioni territoriali del lavoro.

Al riguardo, si interessano le Direzioni provinciali ad attivare con le Direzioni territoriali del lavoro un canale telematico, preferibilmente a mezzo pec, per la trasmissione di informazioni utili per l'istruttoria delle istanze nonché per la tempestiva trasmissione della decisione di accoglimento emessa dalla Commissione istituita presso dette Direzioni del lavoro.

I Direttori provinciali sono interessati a designare in tempi brevi il funzionario che dovrà partecipare quale componente alla Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le disposizioni di cui al comma 6, dell'articolo 4, del Decreto Ministeriale 1° giugno 2012.

Detto funzionario dovrà porre a disposizione della Commissione ogni informazione previdenziale in merito alla posizione assicurativa e contributiva dei soggetti potenzialmente interessati al beneficio indicati alle lettere e), f) g) e h) dell'art.2 del Decreto che hanno presentato istanza.

Il funzionario dell'Istituto si dovrà pertanto attivare per acquisire preventivamente i dati identificativi dei soggetti le cui posizioni verranno esaminate presso le DTL.

Quanto sopra nell'ottica dei principi di semplificazione del procedimento amministrativo ed al fine di evitare comunque l'inserimento tra i potenziali beneficiari alla salvaguardia di soggetti non aventi in ogni caso diritto alla stessa in quanto non in possesso del requisito pensionistico.

4. Istituzione casella posta elettronica assistenza “ Salvaguardia 65.000 ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i”.

Si rende noto che per qualsiasi quesito di carattere normativo- tecnico è stata istituita la casella di posta elettronica: Salvaguardia65 (salvaguardia65@inps.it), che non ha rilevanza esterna.

Per la gestione ex Inpdap i quesiti dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica dell'Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza (dctrattpensuff1@inpdap.gov.it).

Per la gestione ex Enpals i quesiti dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica della Direzione Prestazioni Previdenziali: dpp@enpals.it

I quesiti di che trattasi devono essere esclusivamente indirizzati al proprio polo regionale, il quale potrà fornire risposta diretta alle Sedi ovvero trasmettere il quesito alla Direzione Generale, attraverso la casella di posta elettronica solo nel caso in cui ne fosse ritenuto necessario l'intervento.

I quesiti normativi-tecnici inoltrati senza rispettare la procedura sopra menzionata non saranno presi in considerazione.

5. Liste SICO “salvaguardia”

In relazione alle liste Sico “salvaguardia” si ricorda che le operazioni di convalida del conto devono comprendere la verifica di eventuali pendenze su Arca (domande di riscatto, ricongiunzione, costituzione di posizione assicurativa, contribuzioni figurative, versamenti volontari, etc.).

Si precisa che le richieste in merito alle modalità di convalida dei periodi presenti in estratto vanno rivolte ai competenti Uffici delle Sedi territoriali titolari dell'archivio di cui si tratta.

6. Estensione della platea dei lavoratori potenzialmente salvaguardati (D.L. 6 luglio 2012, n. 95)

Si porta a conoscenza che in data 6 luglio 2012 un ulteriore provvedimento legislativo, il D. L. n. 95/2012 ha esteso la platea dei salvaguardati.

L'art. 22 della disposizione ora all'esame del Parlamento, amplia la platea dei soggetti destinatari della salvaguardia nel limite numerico di altri 55.000, come di seguito specificato :

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per l'attuazione della disposizione di cui sopra è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95 .

In tale decreto saranno contenute le modalità di attuazione della salvaguardia dei soggetti interessati che consentiranno all'Istituto di provvedere al monitoraggio della platea dei soggetti interessati.

In relazione a quanto da ultimo precisato, per tali soggetti si fa riserva di successive comunicazioni al riguardo.

ALL.1-Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

All.2- Testo coordinato del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216

All.3-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Decreto 1 giugno 2012

All.4- Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito dalla legge n.214 del 2011.

Il Direttore Generale

Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 24

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento **((di almeno 60 anni di età))**, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.

((e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni)).

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate **((in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,))** 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il

raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14.

Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

Allegato 2

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 25), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n.36)
omissis

Art. 6

Proroga dei termini in materia di lavoro

omissis

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». *omissis*

omissis

2-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»;

Allegato 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 1 giugno 2012

Modalita' di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.(12A08254) GU n.171 del 24.7.2012

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e-bis) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;

Visto l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;

Visto l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell'ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche: i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;

Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6, comma 2-ter, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

Ritenuto altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata,

per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta';

Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruita' del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruita' delle risorse complessivamente predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge n. 201 del 2011;

Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unita' e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.

Art. 2

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:

- a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;
- c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarita' al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarita' della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';
- d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
- f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
- g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;

h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa.

2. I lavoratori di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 3

1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarieta', restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta'.

Art. 4

1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

3. Per i soggetti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

Art. 5

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 6

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:

Contingente

Tipologia di soggetti Numerico

Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto] 25.590

Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del presente decreto] 3.460

Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. c), del presente decreto] 17.710

Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d), del presente decreto] con decorrenza entro il 2013 10.250

Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e), del presente decreto] 950

Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f), del presente decreto] 150

Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto] 6.890

TOTALE 65.000

Art. 7

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306

Allegato 4

Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Le disposizioni in materia di salvaguardia introdotte dall'articolo 24, commi 14 e 15, riguardano sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia che di anzianità.

A) D.lgs. n. 503 del 1992 vigente al 5/12/2011 per l'accesso alla pensione di vecchiaia sistema retributivo o misto.

Com'è noto dal 1° gennaio 2001, trascorso il regime transitorio, il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto è pari a 20 anni di contribuzione (d.lgs. n. 503 del 1992).

Ciò posto, sino al 5 dicembre 2011 sono in vigore le deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previste dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 illustrate al punto 2.1 della circolare n. 65 del 1995, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto.

Le deroghe in parola riguardano:

- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne);
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 31/12/1992;
- lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni (anche se in paese estero convenzionato circ. 261/93) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare);
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 non ha modificato né i requisiti anagrafici che di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto ma ha soltanto introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le c.d. finestre di accesso a tale trattamento pensionistico (v. PARTE SECONDA, punto 2.1, circolare n. 60 del 2008).

Le disposizioni da ultimo citate hanno altresì modificato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l'età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini per coloro che accedono alla pensione con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni. (v. PARTE PRIMA, punto 2, circolare n. 60 del 2008); anche alla pensione liquidata nel sistema contributivo si applica la disciplina della finestra di accesso.

2) PENSIONE DI ANZIANITA'

La legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, disponendo che la nuova disciplina introdotta in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai soggetti che hanno maturato entro il 31/12/2007 i requisiti vigenti alla predetta data, ha previsto ulteriori salvaguardie, per esplicita previsione normativa, limitate alle sole pensioni di anzianità per le seguenti categorie di lavoratori:

- assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge stessa (circ. 60 del 2008);
- soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007
- n. 5.000 lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- n. 50.000 lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.".

Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull'intero territorio nazionale (circolare n. 31 del 2008).

2.1.) Pensione di anzianità: articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni. (v. in proposito circolare n. 60, prima parte - Diritto a pensione).

C) Art. 22-ter della Legge n. 102/2009

L'art. 22-ter della legge in oggetto ha previsto per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria l'innalzamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia che per gli anni 2010 e 2011 è fissato in 61 anni di età in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1992.

D) Legge n. 122 del 2010

Com'è noto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti per il diritto ai predetti trattamenti pensionistici (circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011).

In tale contesto si ritiene opportuno rammentare che:

- le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;

- la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.

Si ricorda che con circolare n. 53 del 2011 è stato precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

- Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze introdotta dalla legge n. 122 del 2010

Secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

- a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;

- b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett. b).

Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori

beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l'articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010 delle parole: "comma 2" con le seguenti "commi 1 e 2".

In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell'articolo 12, comma 5 lett.a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (v. in proposito circolare n. 53 del 2011).

Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Ai sensi dell'art. 12, comma 5 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai lavoratori non rientranti nel novero dei 10.000 di cui al predetto comma 5 del medesimo articolo, *"il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, (...) può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo"*.

E) Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

1. Pensione di vecchiaia (sistema retributivo, misto e contributivo)

L'articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal 2014, sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici:

- dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell'assicurazione generale obbligatoria;
- dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria;

- lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011 determineranno l'aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici di che trattasi potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 60 anni e 1 mese in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l'accesso a tale trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

1.1 Categorie di lavoratrici per le quali non trova applicazione la nuova disciplina in tema innalzamento del requisito anagrafico.

Le disposizioni relative all'innalzamento dell'età anagrafica, ad eccezione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi speranza di vita previsto per la generalità dei lavoratori previsto per l'anno 2013, richiesta per l'accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano alle seguenti categorie di assicurate:

- lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- lavoratrici iscritte al soppresso fondo autoferrotranvieri che rivestano la qualifica di "personale viaggiante" (art. 5 D.Lgs. 503 del 1992; circ. 201 del 1994);
- lavoratrici non vedenti (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 503 del 1992, v. allegato 2; circ. n. 65 del 1995);
- lavoratrici riconosciute invalide in misura non inferiore all'80% (D.L. n. 503 art. 1 comma 8, v. allegato 2; circ. 65 del 1995 e 82 del 1994).

Le suddette categorie di lavoratrici conseguono, comunque, il diritto a pensione sulla base della disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (v. in proposito circolare n. 35 del 2011).

2. - Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica perfezionano il diritto alla pensione

Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 122, di conversione del d.l. n. 78 del 2010, secondo quanto disposto dal comma 22 ter dell'articolo 18 della legge n. 111 del 2011, è stato aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, omissis".

Conseguentemente, i lavoratori che maturano i prescritti requisiti di 40 anni di anzianità contributiva, a decorrere dall'anno 2012, per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e/o misto, pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, indipendentemente dall'età anagrafica, potranno accedere a detti trattamenti con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico "c.d. finestra mobile" (circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 5 agosto 2011).

Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014.

Nell'ambito delle disposizioni in esame rientrano anche i lavoratori che conseguono il trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, indipendentemente dall'età anagrafica, per effetto delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 122 (v. allegato 3), che ha sostituito l'articolo 5, comma 3, del d.lgs 3 febbraio 2006, n. 42, disponendo che ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi come individuati dall'articolo art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122 del 2010 (v. punto 1.5, circolare n. 126 del 2010).

F) DISCIPLINA ADEGUAMENTO DEI REQUISITI ANAGRAFICI E/O CONTRIBUTIVI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA (Decreto 6 dicembre 2011 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza, GU n. 289 del 13-12-2011)

Da ultimo si ribadisce che anche nei confronti dei soggetti c.d. salvaguardati trova applicazione le disposizioni dell'articolo 24, comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011 come integrato e modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, che ha statuito che resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 24 della legge n.214 in materia di adeguamento degli incrementi alla speranza di vita.

Come disposto del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.

Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.

Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che con specifici interventi detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.

Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012 (vedi punto 1.2 del presente messaggio).